



COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO
per l'applicazione della
ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con Delibera C.C.n. 22 del 05.06.2012

INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione.

Articolo 2 - Determinazione dell'aliquota

Articolo 3 - Variazione dell'aliquota

Articolo 4 - Esenzioni.

Articolo 5 - Soggetti Responsabili.

Articolo 6 - Pagamento e Riscossione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 7 - Entrata in vigore.

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 ed ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 360/1998, disciplina in via generale il procedimento della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

Il comma 3 dell'art. 1 del suddetto Decreto, così come modificato dal comma 142 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), stabilisce che i Comuni con apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF entro il limite di una percentuale complessiva pari a 0,8 punti percentuali.

Art. 3

Variazione dell'aliquota

Per l'anno 2012 viene disposta la variazione dell'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinandola nella misura complessiva di 0,8 punti percentuali.

Art. 4

Esenzioni

Il Consiglio Comunale può con successivo atto stabilire i criteri per la determinazione di eventuali esenzioni.. Le esenzioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa.

Art. 5

Soggetti Responsabili

Responsabile della gestione del procedimento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Tributi. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione può provvedere, anche tramite un diverso responsabile del procedimento da lui stesso nominato.

Art. 6

Pagamento e Riscossione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento e riscossione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche esse vengono effettuate, in attesa di un generale riordino della competenze demandate all'ente locale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, con le modalità di cui ai commi 5, 7, 8, 9,10 e 11 dell'art. 1 del D.Lgs. 360/1998.

Art. 7

Entrata in vigore.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2012.